

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

E p.c.

Ai Dirigenti

Al Sindaco

Agli Assessori

OGGETTO: Comunicazione esiti su indagine generale compiuta da Anac sull'applicazione degli articoli 35 e ss. del d.lgs. n.50/2016 (rif. nota prot. gen. 28253 del 08/06/2021) - Direttiva

In riferimento a nota in oggetto, che per facilità di visione si allega alla presente, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha comunicato gli esiti sull'indagine generale compiuta sull'applicazione degli articoli 35 e ss. del d.lgs. n.50/2016 per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2019, si ritiene opportuno ribadire l'importanza della normativa di cui al titolo I della parte II del D.Lgs. n.50/2016, articoli 35 e 36, rubricata "Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture - Rilevanza comunitaria e contratti sottosoglia".

Si riporta qui di seguito quanto all'uopo previsto altresì nel Piano performance provvisorio 2021/2023, al paragrafo 6.2 "Fattori prestazionali/comportamenti organizzativi", tra i principi di natura generale cui l'attività dei Dirigenti deve essere improntata:

- "...Procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto previsto nel codice dei contratti, garantendo la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso codice. Per i contratti aventi ad oggetto diritti reali ci si potrà avvalere, come di prassi, di notaio, stante la specificità e la complessità della materia.

In tale ottica occorre, tra l'altro, che gli atti di gara (bandi, disciplinari, capitolati, lettere di invito, ecc.) siano redatti in tempo utile per impedire proroghe o rinnovi di contratti scaduti. E' necessario, quindi, che i competenti uffici pongano in essere una tempestiva ed efficace attività di programmazione e pianificazione degli interventi. Eventuali affidamenti diretti o mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, necessitata dal ritardo o dall'inerzia degli Uffici comunali nella definizione delle procedure di gara, risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016 ove sono definite le ipotesi tassative in cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con

adeguata motivazione e nella misura strettamente necessaria senza che le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza siano imputabili alle stazioni appaltanti (a riguardo attenersi alle Linee guida Anac n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, soprattutto con riferimento alle procedure sottosoglia).

Si rammenta inoltre che nessun progetto d'opera, né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato (divieto di frazionamento).

In materia di <u>affidamenti di servizi e forniture</u>, si ribadisce l'obbligo di rispettare le procedure contabili e amministrative dettate dal Codice dei contratti pubblici, dalle norme di contabilità e di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dalle normativa inerente il ricorso a Consip, mercato elettronico e centrali di committenza, consapevoli delle conseguenti responsabilità amministrative, disciplinari e contabili.

Si ricorda altresì dal 18/10/2018, l'obbligo di svolgimento delle gare secondo modalità telematiche e si rinvia all'utilizzo delle piattaforme attivate nell'ente, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita : "2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici". Si richiama altresì l'art. 52 del medesimo decreto...".

Alla luce di quanto sopra, nel rinviare ad una attenta lettura della normativa sopra richiamata, si riporta qui di seguito stralcio delle Linee guida n. 4 aggiornate da ultimo con deliberazione Anac n.236/2019 alle quali si rinvia:

## "...2. Il valore stimato dell'appalto

2.1 Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo..."

\*\*\*\*

Si ribadisce pertanto la necessità, già in fase di predisposizione del bilancio di previsione e documenti programmatori propedeutici e collegati (programma biennale dei servizi e forniture e programma triennale delle opere pubbliche), di attuare da parte dei Dirigenti, per come indicato nella citata nota Anac, "...una corretta programmazione degli acquisti prestando particolare attenzione, per il futuro, alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo...".

Sciacca, 28/06/2021

(F.TO) IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra Melania La Spina